

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1951)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI, TORTORA, CAVEZZALI, CATELLANI, ARNONE, PIERACCINI, GATTO Vincenzo e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1975

Modificazioni alle leggi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legislazione anteriore alla Costituzione stabiliva per la durata del processo preparatorio delle operazioni elettorali un termine dilatorio di 70 giorni (articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 1946) e ciò in considerazione delle obiettive difficoltà legate alle vicissitudini belliche e alla ripresa della vita democratica. Ma già la Costituzione ha modificato tale situazione, sostituendo al detto termine minimo il termine perentorio massimo di 70 giorni, stabilito dall'articolo 61. Le vigenti leggi elettorali (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e legge 6 febbraio 1948, n. 29) regolano lo svolgimento delle operazioni elettorali fissando una successione di termini che, nel limite massimo, rispettano il termine finale stabilito, per le votazioni, dalla Costituzione. Senonchè, da tempo, si è rilevata l'opportu-

nità di una modifica delle disposizioni vigenti che — sempre nel rispetto del detto termine massimo — consenta una congrua riduzione dei termini relativi alle operazioni per le elezioni delle Camere. Infatti, l'ampiezza dei termini, che le vigenti disposizioni assegnano alla campagna elettorale, giustificata all'epoca della entrata in vigore delle disposizioni stesse dalla difficoltà dei mezzi di comunicazione, dalla limitatezza dei mezzi di informazione e dalla scarsa esperienza dello elettorato e degli operatori elettorali, appare oggi eccessiva — considerati i progressi intervenuti nel campo delle comunicazioni e delle informazioni e soprattutto la maturità raggiunta nell'uso degli strumenti della democrazia da parte dei cittadini e dei partiti — e tale da dare adito ad un dispendio di denaro e di energie che ben potrebbe essere evitato. D'altra parte una campagna eletto-

rale eccessivamente protratta nel tempo determina stanchezza, fastidio e disinteresse nei destinatari, con effetti tutt'altro che positivi nei riguardi dell'altissimo fine di una consultazione generale politica.

Viceversa, la semplificazione e l'accorciamento delle operazioni elettorali, non solo consente un contenimento delle spese, ma altresì allarga i tempi di attività degli organi eletti e riduce la durata di quella sospensione dell'intera vita del Paese, che di fatto si verifica nell'imminenza della scadenza elettorale.

Del resto, già il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570, che regola l'elezione dei Consigli comunali, e la legge 17 febbraio 1968, n. 108, che regola le elezioni dei Consigli regionali, contengono in misura più consona alle odierne effettive esigenze i termini per le operazioni elettorali, riducendoli a 45 giorni.

Allo stesso fine tende il presente disegno di legge, che riprende quello (n. 2281) di iniziativa socialista, presentato nella IV legislatura, introducendovi alcuni perfezionamenti suggeriti dall'utile contributo allora dato dalla 1^a Commissione permanente del Sena-

to e più recentemente dalla proposta di legge n. 3075 di iniziativa dei colleghi deputati socialisti.

In sintesi, il disegno di legge, modificando talune disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1968, n. 29, per l'elezione del Senato della Repubblica e della legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla propaganda elettorale, introduce le seguenti innovazioni:

1) riduce da 70 a 40 giorni i termini relativi alle operazioni elettorali;

2) limita ad una sola giornata le operazioni di voto, riservando quella immediatamente successiva alle operazioni di scrutinio;

3) dispone che l'ordine progressivo delle liste per le elezioni della Camera dei deputati e dei candidati per l'elezione del Senato della Repubblica avvenga per sorteggio;

4) vieta ogni forma di propaganda luminosa o a mezzo di striscioni o drappi nonché ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottoindicati articoli del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono così modificati:

Articolo 11: al terzo comma, dopo la parola: « precedente », aggiungere le parole: « e non prima di quaranta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 13: sostituire la parola: « dieci » con la parola: « cinque ».

Articolo 15: sostituire le parole: « 68° » e « 62° » rispettivamente con le parole: « 39° » e « 35° ».

Articolo 16: è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'interno, nel giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Se taluno dei contrassegni depositati non sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 14, nello stesso termine di cui al comma precedente il Ministero invita il depositante a sostituirlo entro il giorno successivo.

Entro quest'ultimo termine possono essere presentate al Ministero le opposizioni contro l'invito a sostituire il contrassegno depositato, nonchè, da parte di tutti coloro che abbiano presentato un contrassegno, le opposizioni contro l'accettazione di contrassegni ritenuti facilmente confondibili con il proprio. A tal fine chiunque abbia presentato un contrassegno ha diritto di vedere gli altri che siano stati depositati. Sulle opposizioni di cui al precedente comma decide l'ufficio centrale nazionale entro i due giorni successivi, dopo aver sentito i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

Per rendere possibili gli adempimenti di cui al presente articolo l'apposito ufficio del Ministero dell'interno funzionerà anche la domenica e i giorni festivi ».

Articolo 17: al primo comma sostituire le parole: « un supplente » e « 56° » rispettivamente con le parole: « tre supplenti » e « 29° ».

Il secondo comma è soppresso.

Articolo 20: al primo comma sostituire le parole: « cinquantacinquesimo » e « quarantacinquesimo » rispettivamente con le parole: « ventottesimo » e « ventitreesimo ».

Al quinto comma sostituire le parole « 1 » e « 100 » rispettivamente con le parole: « 15 » e « 1.500 ».

Articolo 21: il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel medesimo verbale è an-

notata l'indicazione delle liste dei candidati presentate, delle designazioni del contrassegno e dei delegati ».

Articolo 22: sostituire la parola: « 5 » con la parola: « 2 ».

Articolo 23: al secondo comma sostituire la parola: « 48 » con la parola: « 24 ».

Al quinto comma sostituire la parola: « tre » con la parola: « due ».

Articolo 24: sostituire il numero 1) con il seguente: « assegna, con il sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa ».

Al n. 5 sostituire la parola: « ventesimo » con la parola: « decimo ».

Articolo 25: al primo comma sostituire la parola: « quindicesimo » con la parola: « decimo ».

Articolo 27: al primo comma sostituire le parole: « trentesimo » e: « quarantacinquesimo » rispettivamente con le parole: « decimo » e: « venticinquesimo ».

Articolo 28: al primo comma sostituire la parola: « quindicesimo » con la parola: « decimo ».

Articolo 33: al primo comma sostituire la parola: « trenta » con la parola: « venti ».

Articolo 35: al primo comma sostituire la parola: « trentesimo » con la parola: « ventesimo ».

Al quinto comma sostituire la parola: « ventesimo » con la parola: « quindicesimo ».

Articolo 36: al primo comma sostituire la parola: « ventesimo » con la parola: « quindicesimo ».

Articolo 42: al primo comma sopprimere le parole: « salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne ».

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 64: è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

Articolo 65: è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori nonchè dal presidente e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale ».

Articolo 67: è sostituito dal seguente:

« Compite le operazioni di cui all'articolo 65, il presidente invia lo scrutinio alle ore 8

del giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ».

Articolo 68: la prima parte del primo comma è sostituita con la seguente:

« All'ora indicata nel primo comma dell'articolo 67 il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti alle aperture e sugli accessi della sala, nonchè l'integrità delle urne e dei sigilli: ».

Articolo 73: il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le operazioni di cui all'articolo 65 devono essere iniziate e compiute subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni di scrutinio di cui all'articolo 68 devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 20 del medesimo giorno in cui sono iniziate ».

Al secondo comma sostituire le parole: « ore 14 del martedì » con le parole: « ore 20 del lunedì ».

Articolo 92: al n. 3 del primo comma sostituire le parole: « cinquantacinquesimo » e: « quarantacinquesimo » rispettivamente con le parole: « ventottesimo » e: « ventitreesimo ».

Art. 2.

I sottoindicati articoli della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono così modificati:

Articolo 6: al terzo comma sostituire la parola: « dieci » con la parola: « cinque ».

Articolo 7: sostituire la parola: « dieci » con la parola: « cinque ».

Articolo 10: al primo comma sostituire la parola: « trentacinquesimo » con la parola: « ventesimo ».

Articolo 11: al primo comma sostituire la parola: « trentesimo » con la parola: « diciassettesimo ».

Articolo 12: nella prima parte sostituire la parola: « venticinquesimo » con la parola: « quindicesimo ».

Articolo 13: sostituire il n. 1 del primo comma con il seguente: « assegna, con il sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato ».

Al n. 3 del primo comma sostituire la parola: « quindicesimo » con la parola: « decimo ».

Articolo 22: al n. 2 sostituire la parola: « quarantacinquesimo » con la parola: « ventitreesimo ».

Articolo 24: è sostituito con il seguente:

« La votazione per l'elezione dei senatori deve avvenire non prima di quaranta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Articolo 26: al comma sesto sostituire le parole: « la votazione alle ore 7 » e la parola: « 48 » rispettivamente con le parole: « lo scrutinio alle ore 8 » e: « 67 ».

Il settimo comma è soppresso.

All'ottavo comma sostituire la parola: « 47 » con la parola: « 65 ».

Al nono comma sostituire le parole: « diciotto del secondo » con le parole: « venti del » e la parola: « 52 » con la parola: « 73 ».

All'undicesimo comma sostituire la parola: « 48 » con la parola: « 67 ».

Art. 3.

I sottoindicati articoli della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, sono così modificati:

Articolo 3: al secondo comma sostituire la parola: « cinque » con la parola: « tre ».

Articolo 4: al primo comma sostituire la parola: « cinque » con la parola: « tre ».

Articolo 6: è sostituito dal seguente:

« Sono vietate la propaganda luminosa o a mezzo di striscioni o drappi, nonché ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici ».